

# **IL DIRITTO DEGLI AFFARI**

Anno IX Fasc. 2 – 2019

**BEATRICE FICCARELLI**

---

LA CORTE DI CASSAZIONE TORNA A PRONUNCIARSI  
SULLA NATURA DEL DECRETO DI NOMINA  
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

---

Estratto

ISSN 2281-4531

**LA CORTE DI CASSAZIONE TORNA A PRONUNCIARSI SULLA  
NATURA DEL DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI  
SOSTEGNO**

Cass., sez. VI, ord. 12 dicembre 2018, n. 32071 (Est. Mercolino)

Con il provvedimento segnalato la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sulla natura giuridica del decreto del giudice tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno, ai fini della individuazione del giudice competente per il reclamo.

La Corte richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di amministrazione di sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e di chiusura della procedura, assimilabili, per la loro natura, alle sentenze emesse nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, e quelle riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario; limitando, rispetto ai primi, il reclamo alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c. avendo detti provvedimenti natura *decisoria* in quanto incidenti su diritti soggettivi "naturalissimi" (artt. 32 e 19 Cost.); e riconoscendo invece ai secondi – sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti – carattere *gestorio*, consentendone pertanto l'inquadramento negli artt. 374 e ss. c.p.c., richiamati dall'art. 411 c.c., con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c. (v. tra le altre Cass., sez. I, 28 settembre 2017, n. 22693, in *www.dirittoegiustizia.it*; Cass., sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2985). Alla seconda categoria di provvedimenti devono ricondursi, prosegue la Corte, anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell'amministratore, non ravvisandosi al riguardo una incidenza sui diritti soggettivi personalissimi, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi (sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare, v. DANOVI, *Sulla competenza per il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare*, in *Dir. fam.*, 2006, 1076 e GIORGETTI, *Decreti del giudice tutelare e competenza sul reclamo*, in *Fam. dir.*, 2003, 48 ss.).

Nel caso concreto, la Corte di legittimità osserva che le doglianze proposte con il reclamo non hanno ad oggetto l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la cui necessità è stata riconosciuta dalle stesse reclamanti, bensì l'individuazione della persona incaricata di coadiuvare la beneficiaria nella cura della propria persona e nella gestione dei propri interessi, contestando la scelta di un soggetto estraneo al nucleo familiare. Secondo i giudici di legittimità, non può dunque condividersi

l'affermazione del Tribunale di Brescia adito per il reclamo, secondo cui il reclamo stesso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 720-bis c.p.c., in virtù del carattere decisivo del provvedimento impugnato, che, in quanto avente ad oggetto la designazione dell'amministratore di sostegno, doveva considerarsi incidente sul diritto dell'incapace di esprimere la sua volontà in ordine alla persona che in sua vece avrebbe potuto compiere gli atti contemplati nel decreto.

La circostanza che, nella scelta della persona da nominare, il giudice tutelare sia tenuto in linea di principio ad attenersi alle indicazioni fornite dal beneficiario, potendosene discostare esclusivamente in presenza di gravi motivi, non consente di ritenere che tale inosservanza comporti una modificazione della natura del provvedimento di nomina, bensì unicamente una differente valutazione dell'interesse del beneficiario, rimessa alla discrezionalità del giudice tutelare, con il solo limite di un adeguato onere motivazionale.

A tal riguardo non assumerebbe alcun rilievo la circostanza che tale individuazione abbia luogo contestualmente all'apertura del procedimento, dovendosi in tal caso distinguere in ordine alle ragioni che giustificano il riconoscimento della tutela e alla scelta delle modalità di attuazione della stessa, assoggettate da differenti regimi.

La Corte pertanto, in linea con l'orientamento oramai consolidato, conclude riconoscendo in capo al tribunale, in composizione collegiale, la competenza a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento di designazione dell'amministratore di sostegno.

BEATRICE FICCARELLI